



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE - VALUTAZIONE  
AMBIENTALE STRATEGICA - OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE  
STRATEGICO REGIONALE

**Responsabile di settore Carla CHIODINI**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 4302 del 29-09-2015

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 1693 - Data adozione: 05/02/2021**

Oggetto: D.Lgs. nr. 152/2006 art. 19 ; L.R. nr. 10/2010 art. 48 . Procedimento di verifica di  
assoggettabilità relativo all'esistente impianto  
di recupero di rifiuti pericolosi e non, posto in in Via delle Sorgenti, n. 452 nel Comune di  
Livorno(LI). Proponente: Tred Recycle S.r.l.- Provvedimento conclusivo.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della  
l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi  
dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 08/02/2021

Numero interno di proposta: 2021AD002034

## IL DIRIGENTE

Vista la Direttiva VIA 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

Vista la parte seconda del D.Lgs. 152/2006, in materia di valutazione di impatto ambientale;

Vista la L.R. 10/2010, in materia di valutazione di impatto ambientale;

Visto il D.M. 30/03/2015, in materia di verifica di assoggettabilità a VIA;

Viste le D.G.R. n. 1196 del 01/10/2019 recante disposizioni attuative delle procedure di VIA;

Vista la L.R. 22/2015, in materia di trasferimento di competenze dalle province e dalla città metropolitana alla regione;

Visto il titolo III bis della parte seconda e l'art.208 del D.Lgs. 152/2006, in materia di autorizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti;

Vista la Decisione di Esecuzione UE n.2018/1147, relative alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT *Conclusions*) per gli impianti di gestione dei rifiuti;

Visto il Piano regionale rifiuti e bonifiche approvato con D.C.R. n. 94/2014;

Premesso che:

la proponente Società Tred Recycle S.r.l., con istanza acquisita al protocollo della Regione Toscana nn. 398398, 398400, 400656 del 18/11/2020 e perfezionata al n. 427558 del 04/12/2020, ha richiesto, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art.48 della L.R. 10/2010 l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità relativamente all'installazione esistente di recupero di rifiuti pericolosi e non, posta in Via delle Sorgenti n. 452, Comune di Livorno;

il Comune di Collesalveti (LI) può essere interessato a livello di impatti;

l'istanza è stata presentata in applicazione dell'art.43 comma 6 della L.R. 10/2010 (verifica di assoggettabilità postuma), in occasione del riesame dell'AIA (autorizzazione integrata ambientale) con valenza di rinnovo, per adeguamento alle BATc di settore ;

il proponente ha assolto agli obblighi in materia di imposta di bollo (D.P.R. 642/1972);

il proponente ha provveduto al versamento degli oneri istruttori, di cui all'art. 47 ter della L.R. 10/2010, come da nota di accertamento n.21152 del 07/01/2021;

il proponente, ai sensi dell'art.19 del D.Lgs. 152/2006, ha richiesto che il provvedimento di verifica, ove necessario, specifichi le condizioni ambientali (prescrizioni) necessarie per evitare o prevenire impatti ambientali significativi e negativi del progetto;

il progetto rientra tra quelli di cui all'Allegato IV parte seconda del D.Lgs. 152/2006, punto 7 lettera za) (*Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8, e da D13, a D15, e dall'allegato C lettere da R2 a R9, della parte quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152*) ed è quindi da sottoporre alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza regionale, ai sensi dell'art.45 della L.R. 10/2020;

sul sito *web* della Regione Toscana sono stati pubblicati il previsto avviso al pubblico e la documentazione presentata dal proponente, fatte salve le esigenze di riservatezza;

il procedimento di verifica di assoggettabilità è stato avviato in data 09/12/2020;

il Settore VIA, ai sensi dell'art. 19 comma 3 del D.Lgs. 152/2006, con nota prot. n.430683 del 09/12/2020 ha comunicato ai soggetti competenti in materia ambientale l'avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito *web* della Regione Toscana, richiedendo un contributo tecnico istruttorio ai predetti soggetti;

sono pervenuti i seguenti contributi tecnici istruttori:

- Settore Genio Civile Valdarno Inferiore, prot. n. 10443 del 12/01/2021;
- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, prot. n. 17917 del 18/01/2021;
- Comune di Livorno, prot. n. 25836 del 22/01/2021;
- Arpat, prot. n. 26849 del 22/01/2021;
- Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti, prot. n. 27510 del 22/01/2021;

non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

Dato atto che, dalla documentazione presentata dal proponente, emerge – tra l'altro – quanto segue:

il proponente Tred Recycle S.r.l., per lo stabilimento sito in Via delle Sorgenti n. 452 nel Comune di Livorno, è autorizzato in forza di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) alla gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi prodotti da terzi con A.D. della Provincia di Livorno n.194 del 12/12/2013, così come aggiornata con A.D. 63 del 03/04/2015, D.D. della Regione Toscana n.6480 del 22/07/2016, D.D. 6836 del 23/05/2017, D.D. 5480 del 16/04/2020 e D.D. 10826 del 16/07/2020;

- il provvedimento di AIA di cui all' A.D. n.194 del 12/12/2013 è stato rilasciato alla società Tred Livorno Srl; successivamente l'AIA è stata volturata dalla Regione Toscana con Decreto Dirigenziale n. 16535 del 19/10/2018 alla società Tred Recycle S.r.l.;

- l'installazione rientra ai punti 5.1 e 5.5 dell'Allegato VIII al D.Lgs. 152/2006 e le operazioni di recupero autorizzate sono le seguenti:

R4 Riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici;

R5 Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche;

R13 Messa in riserva di rifiuti;

- le quantità massime autorizzate sono: 14.000 t/anno, di cui massimo 9.000 t/anno di rifiuti pericolosi, con capacità massima di riserva pari a 400 ton; l'attività di recupero è svolta su rifiuti classificati come R.A.E.E (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche). I rifiuti da sottoporre a processo di recupero sono divisi all'ingresso in 3 linee:

Elettronico (televisori, monitor, stampanti, fotocopiatrici, ecc.);

Apparecchi per lo scambio di temperatura (frigoriferi, condizionatori e apparecchi di grandi dimensioni);

Altro materiale (cartucce toner esaurite, tubi al neon);

- il ciclo produttivo dell'impianto prevede essenzialmente operazioni di trattamento dei rifiuti in ingresso mediante processi di cernita, separazione, smontaggio, triturazione, pellettizzazione, compattazione, con recupero di fluidi inquinanti e di materiali vari derivanti dai rifiuti e con conseguimento della cessazione della qualifica di rifiuto (*end of waste*) per le diverse tipologie di materiali ottenuti a valle dei processi di lavorazione, quali ferro, alluminio, plastiche e poliuretano;

con nota in atti regionali prot. n. 295795 del 01/09/2020, il proponente Tred Recycle S.r.l. ha presentato, ai sensi dell'art. 29 octies del D.Lgs. 152/2006, al competente Settore Bonifiche e autorizzazioni rifiuti della Regione Toscana istanza di riesame con valenza di rinnovo dell'AIA per l'adeguamento dell'installazione alle migliori tecniche disponibili (BAT), conformemente a quanto disposto dal calendario di cui al D.D n. 16905 del 25/10/2018. Con nota in atti regionali prot. n. 311209 del 14/09/2020 il procedimento di riesame è stato sospeso dal predetto settore regionale fino all'espletamento della presente procedura di verifica di assoggettabilità a VIA;

l'impianto non risulta essere stato mai oggetto di un procedimento in materia di VIA;

in occasione di due precedenti modifiche gestionali all'impianto, il Settore VIA si è espresso con altrettanti pareri adottati ai sensi dell'art.58 della L.R. 10/2010 (note n.522516 del 23/12/2016 e n.410123 del 05/11/2019);

lo Studio preliminare ambientale, prodotto in sede di istanza dal proponente, è articolato, tra le altre, nelle seguenti tematiche:

- Descrizione delle caratteristiche fisiche dell'installazione;
- Descrizione della localizzazione della installazione;
- Componenti ambientali ed effetti dell'installazione sull'ambiente con riferimento a : popolazione e salute umana, territorio, suolo, acqua, aria, clima, beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio, biodiversità, traffico, rifiuti, energia, interazione tra fattori;
- Misure di mitigazione, compensazione e di monitoraggio;
- Progetto di monitoraggio ambientale;

il proponente ha altresì depositato agli atti il Piano di monitoraggio e controllo, la Sintesi non tecnica del progetto nonché un elaborato recante l'esame delle ricadute socio economiche sul territorio;

l'impianto risulta localizzato in Via delle Sorgenti n. 452, nel Comune di Livorno ed è catastalmente identificato al Foglio n. 24, Particella n. 97 del catasto del Comune di Livorno (LI); destinazione d'uso artigianale-industriale. L'attività viene esercitata nella stessa area da oltre 20 anni; la superficie complessiva del sito produttivo è di circa 8.920 mq;

con riferimento all'effetto cumulo con altri progetti, ai sensi del Allegato V della parte seconda del D.Lgs. 152/2006, non è emersa la presenza di attività simili nell'areale di 1 km dal perimetro dell'installazione in esame;

l'installazione non rientra tra le attività classificate a rischio di incidente rilevante di cui al D.Lgs. 105/2015;

l'area di impianto ricade in zona D7 del vigente Regolamento Urbanistico del Comune di Livorno ("Aree per le attività produttive e per i servizi alle imprese"), UTOE 17d – Attività produttiva (area speciale nel territorio rurale);

l'impianto non ricade in un'area vincolata per quanto attiene a:

- rischio idraulico;
- vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923);
- parchi e riserve;
- aree naturali protette di interesse locale – ANPIL;
- patrimonio agricolo forestale regionale – PAFR;
- Siti della Rete Natura 2000, siti proposti o siti di interesse regionale;

non risulta rientrare tra le aree a rischio geomorfologico;

non risulta ricadere in aree di pericolosità da alluvione, relativamente al Torrente Ugione;

ai sensi della Deliberazione G.R. n. 421 del 26/05/2014, il sito di impianto ricade in zona a bassa sismicità (Zona 3) della classificazione sismica regionale;

il proponente ha evidenziato che non sono previste modifiche rispetto all'assetto attualmente autorizzato dell'installazione;

Dato atto di quanto evidenziato nei contributi tecnici istruttori pervenuti dai Soggetti interessati ed in particolare:

l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, nel proprio contributo tecnico del 18/01/2021 ha preso in esame gli strumenti di piano di competenza:

[...] ”...

- Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino Toscana Costa, approvato con D.C.R. n. 13 del 25/01/2005, pubblicato sul BURT del 16/02/2005, n. 7 parte II, ad oggi vigente per la parte geomorfologica.

- Piano di Gestione del rischio di Alluvioni (PRGA) del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, approvato con DPCM 27 ottobre 2016 (pubblicato in G.U. n. 28 del 3 febbraio 2017);  
- Piano di Gestione delle Acque del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, approvato con DPCM 27 ottobre 2016 (pubblicato in G.U. n. 25 del 31 gennaio 2017) comprensivo di Direttiva Derivazioni approvata con Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 3 del 14/12/2017 (modificata con atto del Segretario Generale n. 56 del 18 dicembre 2018) e Direttiva Deflusso Ecologico approvata con Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n.4 del 14/12/2017;”

concludendo che:

[...] ”....

In riferimento al Piano di bacino stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino “Toscana Costa” l’area dell’impianto risulta esterna alle aree classificate a pericolosità da frana;

- in riferimento al PGRA, l’impianto in esame ricade tra le aree a pericolosità da alluvione PI “Aree a pericolosità da alluvione bassa” (disciplinate dall’art. 11 della Normativa di Piano). Nella fattispecie in questione non è necessaria l’acquisizione del parere di questa Autorità di Bacino ma preme ricordare che tali aree sono soggette alla gestione del rischio idraulico secondo le disposizioni emanate dalla Regione Toscana (L.R. 41/2018);

- in riferimento al PGA, la normativa di piano non prevede l’espressione di parere da parte di questo ente ma, considerati gli obiettivi del Piano e della Direttiva 200/60/CE, dovrà essere assicurata, oltre alla coerenza con la vigente normativa di settore, l’adozione di tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare impatti negativi sui corpi idrici interessati dall’impianto, deterioramento dello stato qualitativo o quantitativo degli stessi e mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità.”;

il Comune di Livorno, con nota del 22/01/2021, ha comunicato di non ritenere necessaria la sottoposizione a VIA del progetto (seduta del NUCV - Nucleo Unificato Comunale di Valutazione, del 20/01/2021);

ARPAT, con proprio contributo tecnico del 22/01/2021, ritiene che l’installazione non determini impatti negativi significativi sull’ambiente tali da richiedere che sia sottoposto alla verifica di VIA, a condizione che siano rispettate, per ogni matrice indicata, le indicazioni di seguito riportate:

a) componente atmosfera : per il successivo procedimento di riesame inserire le seguenti prescrizioni aggiuntive:

“- il mantenimento dell’efficienza di abbattimento dei TVOC del combustore, a valori superiori al 90% (a tale scopo potrà essere utilizzato il punto di campionamento a monte e a valle dell’impianto utilizzato per il primo autocontrollo); ciò in considerazione della variabilità della portata di aria aspirata dalle cappe installate sulle postazioni di lavoro;

- inserimento di limiti di emissione anche per gli inquinanti NOx, SOx e polveri totali, oltre che per i TVOC nell’emissione EIa (in considerazione dell’utilizzo del gasolio come combustibile di supporto);

- telecontrollo dei parametri fondamentali di combustione, con archiviazione dei dati controllati.

b) componente consumi idrici, suolo e sottosuolo:

“Per completezza della fase di monitoraggio e controllo si propone di inserire nel PMC il controllo periodico, visivo dello stato della pavimentazione, corredato da report fotografico e il monitoraggio delle acque sotterranee attraverso appositi piezometri la cui ubicazione, caratteristiche tecniche e set analitico di controllo saranno da concordare con ARPAT.

Si evidenzia inoltre l’opportunità che i contatori dell’acqua potabile per uso igienico e dell’acqua potabile per la caldaia Depursol siano richiamati nel PMC e sottoposti a periodica taratura.”

c) componente rifiuti:

“Dall’esame delle comunicazioni annuali del gestore sembra che negli ultimi periodi di attività, la gestione dell’impianto non abbia generato EoW, si ricorda in ogni caso che all’interno del procedimento di riesame dovrà essere approfondita la produzione di EoW autorizzata, in virtù delle modifiche all’art. 184-ter del D.lgs 152/06.

Si osserva che nell’elenco dei rifiuti autorizzati al trattamento sono presenti CER che indicano provenienze diverse dai RAEE, (es. 170407; 170411) si ritiene che dovrà essere approfondita l’origine di tali rifiuti e se questi rifiuti attualmente vengano effettivamente gestiti in impianto. Analogamente per altri CER (es. 200101) si ritiene debba essere chiarito se si tratta di rifiuti realmente gestiti o piuttosto di rifiuti prodotti dall’impianto. Sulla base di ciò si propone alla Società di effettuare una revisione dell’elenco dei rifiuti autorizzati al trattamento.

*Gli esiti dei controlli effettuati dagli operatori del Dipartimento ARPAT hanno evidenziato un mancato rispetto delle prescrizioni autorizzative per quanto riguarda la regolarità degli stoccaggi, l'identificazione con opportuna cartellonistica, la presenza di coperture.*

*Tale aspetto rappresenta una criticità per l'impianto in particolare per i periodi di picco durante l'anno, stante la stagionalità del lavoro, che porta a difficoltà nel gestire gli stoccaggi e possibili problematiche di viabilità interna.*

*A tal fine si raccomanda il rispetto di quanto disposto dalle "Linee Guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi", Circolare Ministero dell'Ambiente n. 1121 del 21 gennaio 2019.";*

d) componente flora e fauna:

Ricorda che il Consiglio Regionale della Regione Toscana ha emanato la Delibera 26 maggio 2020, n. 30 Istituzione della riserva naturale regionale "Monti Livornesi" cod. RRLI03 e delle relative aree contigue, ai sensi dell'articolo 46 della L.R. 30/2015. Proposta di designazione del SIC "Monti Livornesi" cod. Natura 2000 IT5160022 e del SIC "Calafuria - area terrestre e marina" cod. Natura 2000 IT5160023, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" e dell'articolo 73 della L.R. 30/2015." che ha portato ad un aggiornamento dei siti della Rete natura 2000 e che individua i perimetri dei nuovi siti, misure di salvaguardia, definendo inoltre che "in tali siti della Rete Natura 2000 si applicano le misure di conservazione individuate all'allegato A della deliberazione della Giunta regionale 15 dicembre 2015, n. 1223". L'Agenzia evidenzia che la posizione dell'installazione risulta prossima all'area pSIC "Monti Livornesi", per cui ricorda quanto definito all'interno della Delibera 26 maggio 2020 n. 30 con riferimento alle misure di salvaguardia e di conservazione ivi previste. Raccomanda la messa in atto di misure di mitigazione per migliorare l'impatto visivo e paesaggistico e produrre al contempo effetto di contenimento emissivo, per favorire il sequestro di CO2 e di compensazione per l'impegno di suolo impermeabilizzato, in quanto obiettivo primario del Piano di indirizzo territoriale della Regione Toscana. Raccomanda inoltre, in aggiunta all'area verde già presente all'interno dello stabilimento, la messa a dimora di materiale arboreo o arbustivo, realizzazione di fasce tampone e/o piccole aree verdi, lungo il perimetro della proprietà o in zone limitrofe, coerentemente a quanto definito all'interno della citata Delibera 26 maggio 2020 n. 30. Ricorda infine il divieto contenuto nelle misure di salvaguardia di introduzione di specie estranee, vegetali o animali, che possano alterare l'equilibrio naturale, e in particolare di specie vegetali e animali aliene invasive;

e) componente rumore e vibrazioni:

*"Al fine di verificare alcuni dubbi che emergono dalla lettura della documentazione presentata, si ritiene opportuno che le valutazioni effettuate vengano integrate, nell'ambito di futuri monitoraggi, con una verifica dei livelli di rumore ambientale e residuo in prossimità del recettore R1 per la verifica dell'effettiva presenza di componenti impulsive e la valutazione del livello differenziale di immissione; e nell'area naturale posta in classe II e al confine est dell'area di competenza per la verifica del livello di immissione assoluta.*

*• Le verifiche devono essere svolte nelle condizioni di lavorazione ordinarie e maggiormente critiche da un punto di vista acustico ovvero durante l'utilizzo dei macchinari più rumorosi.*

*• La durata delle misure deve essere adeguata a descrivere correttamente il tipo di attività e di emissione rilevata.*

*• I risultati dell'indagine, che dovranno evidenziare la durata giornaliera delle attività per il calcolo dei livelli relativi al Tr devono contenere la descrizione delle misure (durata, postazione, orario, andamento della misura) in modo da consentire la stima dei livelli da confrontare con i limiti normativi (leq tr e livello differenziale) secondo la normativa vigente.*

*Nell'eventualità di ristrutturazione dell'edificio abitativo prospiciente attualmente dismesso, dovranno essere svolte identiche valutazioni di criticità in prossimità dell'edificio.*

*Si ricorda inoltre di modificare il PMC aggiornando l'elenco delle sorgenti con quelle nuove installate nell'impianto";*

il Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti, con la nota del 22/01/2021 ha comunicato che: [...]"... non si rilevano criticità ambientali da evidenziare nel procedimento di VIA in oggetto, riservandosi di effettuare ulteriori valutazioni in sede di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale.";

il Genio Civile Valdarno Inferiore, nel contributo del 12/01/2021, comunica quanto segue:

[...] "... presa visione della documentazione redatta dal proponente, si comunica che non sono stati ravvisati aspetti riconducibili a competenze di questo Settore...";

Considerato quanto segue, in merito alla documentazione depositata dal proponente nonché in merito ai contributi istruttori acquisiti:

la procedura di verifica di assoggettabilità si svolge con riferimento al livello preliminare della progettazione e che lo scopo della procedura non è il rigetto o meno di un progetto ma la sua eventuale sottoposizione alla procedura di VIA ;

il procedimento in esame ha per oggetto un impianto esistente per la gestione dei rifiuti in esercizio in un sito industriale esistente, a destinazione produttiva secondo i vigenti strumenti urbanistici comunali;

gli impianti di recupero dei rifiuti sono lo strumento cardine per garantire l'effettività del principio della economia circolare, previsto anche dallo Statuto della Regione Toscana;

l'istruttoria svolta nell'ambito del presente procedimento non ha evidenziato elementi ostativi alla esclusione dell'impianto in esame dalla procedura di VIA, ma ha evidenziato la necessità – secondo le indicazioni di ARPAT – di alcuni approfondimenti a cura del proponente, pertinenti con la procedura di riesame dell'AIA;

Esaminati i criteri per la verifica di assoggettabilità, di cui all'allegato V alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, con riferimento alle caratteristiche progettuali, alla localizzazione ed agli impatti prevedibili e rilevato che, anche alla luce dei contributi pervenuti, i medesimi sono stati tenuti di conto nell'ambito del presente atto;

Tenuto conto dei principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3 ter del D.Lgs. 152/2006;

Rilevato che dall'esame istruttorio svolto, sulla base della documentazione presentata e dei contributi tecnici istruttori pervenuti, può essere esclusa la presenza di effetti negativi significativi sull'ambiente, ed è emersa l'indicazione di misure finalizzate alla mitigazione ed al monitoraggio degli impatti nonché ad incrementare la sostenibilità dell'intervento;

Ritenuto non necessario sottoporre l'impianto in esame alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale e ritenuto tuttavia necessario, al fine di mitigare e monitorare gli impatti ed incrementare la sostenibilità dell'intervento, formulare la seguente prescrizione:

1. ai fini del riesame con valenza rinnovo della vigente AIA, con riferimento al livello di progettazione definitiva, il proponente deve dare conto delle indicazioni fornite da ARPAT nel contributo istruttorio riportato in premessa al presente atto;

*(la presente prescrizione n.1 è soggetta a verifica di ottemperanza a cura di Arpat, che ne comunicherà gli esiti anche al Settore VIA regionale);*

Ritenuto inoltre opportuno raccomandare quanto segue al proponente:

prevedere il riutilizzo in impianto delle AMD, fatti salvi i necessari requisiti qualitativi, per usi irrigui, antincendio e per altri usi industriali, al fine di ridurre i prelievi da acquedotto;

programmare il flusso di mezzi in ingresso ed in uscita dall'impianto al fine di evitare punte di traffico indotto sulla viabilità interessata;

Ritenuto infine necessario ricordare quanto segue al proponente, con riferimento alle vigenti norme e disposizioni di piano, come emerse in sede istruttoria:

in applicazione del PGRA, l'impianto in esame deve essere esercito in condizioni di gestione del rischio da alluvione; è fatto salvo quanto previsto in merito alla pericolosità idraulica dagli strumenti urbanistici comunali;

quanto previsto dal vigente PGA, come indicato dalla Autorità di Bacino, nel contributo istruttorio riportato in premessa al presente atto;

le indicazioni contenute nelle Circolari del Ministero dell'Ambiente n. 1121 del 21/01/2019 e n. 2730 del 13/02/2019, con riferimento al rischio di incidenti e di incendio per gli impianti di gestione dei rifiuti;

Dato atto che:

il proponente nelle successive fasi progettuali e dell'iter amministrativo previsto è comunque tenuto all'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalla vigente normativa;

la gestione delle attività previste si deve conformare alle norme tecniche di settore nonché alla pertinente disciplina normativa degli atti di pianificazione territoriale e di settore;

sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni;

#### DECRETA

1) di escludere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale l'esistente impianto di recupero di rifiuti pericolosi e non, sito in Via delle Sorgenti n. 452, Comune di Livorno, gestito da Tred Recycle S.r.l. (sede legale: Viale Bianca Maria n.39, Milano (MI); partita IVA: 02812630354), per le motivazioni e le considerazioni riportate in premessa, subordinatamente al rispetto della prescrizione e con l'indicazione delle raccomandazioni appositamente formulate in narrativa;

2) di individuare, ai sensi dell'art. 55 della L.R. 10/2010 e della D.G.R. 1196/2019 allegato F, quale Soggetto competente al controllo dell'adempimento della prescrizione di cui al precedente punto 1) del dispositivo, quello indicato nella prescrizione medesima. Sono fatte salve le competenze di controllo stabilite dalla normativa vigente;

3) di dare atto che, presso la sede del Settore VIA in Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;

4) di notificare il presente decreto alla proponente Tred Recycle S.r.l.;

5) di comunicare il presente decreto ai Soggetti interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



# **CERTIFICAZIONE**